

STATUTO SOCIALE

Art. 1) - Costituzione, denominazione e sede

1.1 È costituita, conformemente alla Carta Costituzionale, al Codice Civile e al D. Lgs. n. 117 del 3 luglio 2017 “Codice del terzo Settore” e ss. mm. ii., una associazione di volontariato di protezione civile denominata “PROTEZIONE CIVILE GEOMETRI ASTI - O.D.V.“, per comodità anche denominata in forma abbreviata “PROGEO ASTI”, (di seguito denominata Associazione) i cui contenuti e la struttura sono democratici, la durata è illimitata e non persegue fini di lucro.

La denominazione dell'Associazione sarà automaticamente integrata dall'acronimo ETS (Ente del Terzo Settore) solo successivamente e per effetto dell'iscrizione dell'Associazione al RUNTS.

1.2 La sede legale è ubicata in 14100 Asti, corso Pietro Chiesa n.17 B, mentre la sede operativa è ubicata in Asti, corso Palestro 24, presso la sede del Coordinamento territoriale del volontariato di protezione civile; entrambe potranno variare per delibera del Consiglio Direttivo.

Art. 2) - Principi

2.1 L'Associazione, indipendente e apolitica, ha autonomia patrimoniale e amministrativa. Quale segno distintivo l'Associazione si fregia di un proprio logo che viene allegato al presente Statuto.

2.2 L'Associazione è una libera espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo per il conseguimento delle finalità di carattere sociale, civile e culturale, nel rispetto delle leggi e degli strumenti della programmazione nazionale, regionale e locale.

Art. 3) - Scopi

3.1 L'Associazione si configura quale ente senza scopo di lucro neppure indiretto e attraverso l'impegno personale e gratuito dei propri associati opera con finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale con compiti di previsione, prevenzione e soccorso, in vista o in occasione di emergenze, calamità naturali, catastrofi o altri eventi simili, nei settori di intervento che afferiscono in modo specialistico alle

competenze tecniche e professionali dei propri soci, compresa la formazione dei propri iscritti, per svolgere al meglio tali attività.

In particolare quale associazione di volontariato che agisce, nei limiti del D.lgs. 22.1.2018 n.1, del D. Lgs. 3.7.2017 n.117 e di tutte le altre leggi statali e regionali in materia di volontariato, nonché dei principi generali dell'ordinamento giuridico e del presente Statuto.

L'Associazione opera altresì qualora il suo intervento venga richiesto da altri enti o associazioni.

3.2 L'Associazione ispirandosi ai principi della solidarietà umana e dell'utilità sociale ha per scopo:

- Protezione Civile;
- Telecomunicazioni finalizzate all'attività di protezione civile;
- Supporto alle attività di antincendio boschivo;
- Supporto alle attività di salvaguardia del patrimonio ambientale;
- Ricerca di persone disperse;
- Supporto alle attività finalizzate alla sicurezza e salvaguardia di persone animali e cose;
- Attività di rilievo e monitoraggio, a carattere tecnico, dei siti e degli immobili oggetto di calamità naturali;
- Attività di rilievo, progettazione e direzione tecnica dei campi di ammassamento e accoglienza;
- Supporto funzione tecnica;
- Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione di eventi ed in caso di calamità;
- Ricerca e formazione nell'ambito delle attività di: sicurezza dei propri associati, protezione civile, telecomunicazioni, utilizzo e manutenzione delle proprie ed altrui attrezzature generalmente utilizzate per perseguire i propri scopi sociali;

Svolge inoltre attività di sensibilizzazione ed informazione del pubblico e collaborazione con gli organi istituzionali ed altri enti inerenti i propri scopi sociali.

Art. 4) Attività

4.1 L'Associazione, in conformità all'Atto Costitutivo e al presente Statuto e nell'intento di agire a favore di tutta la collettività, intende perseguire le finalità di cui al precedente art.3 per mezzo delle attività indicate alle lettere D), E), F), I) ed Y) dell'art. 5 del D. Lgs. 117/2017 e ss. mm. ii., da svolgere in via esclusiva o principale, ed in particolare:

- svolgere, in proprio ed a supporto operativo delle associazioni di protezione civile di secondo e terzo livello, degli Enti e delle strutture comunali, provinciali, regionali e nazionali preposti istituzionalmente all'organizzazione ed al coordinamento dei servizi di protezione civile, attività di previsione, prevenzione e soccorso, in vista o in occasione di emergenze, calamità naturali, catastrofi o altri eventi simili, nei settori di intervento che afferiscono in modo generico e specialistico alle competenze tecniche e professionali dei propri associati;
- svolgere attività di supporto tecnico e di vigilanza in occasione di manifestazioni pubbliche ed eventi e comunque in tutti i campi ritenuti rilevanti da parte del Consiglio Direttivo quale scopo associativo.
- promuovere la formazione dei propri soci per svolgere al meglio gli scopi e le finalità dell'Associazione.

4.2 L'Associazione, per lo svolgimento dei propri compiti statutari, si avvale in modo determinante e prevalente delle prestazioni volontarie, personali e gratuite dei propri associati.

L'Associazione può assumere dei dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo esclusivamente nel limite necessario al suo regolare funzionamento oppure occorrenti a qualificare o specializzare attività da essa svolte.

4.3 L'Associazione potrà esercitare attività diverse da quelle previste dall'art. 4 dello Statuto e dall'art. 5 del D. Lgs. 117/2017, purché siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale e rispettino i criteri e limiti indicati dall'art.6 del D. Lgs. 117/2017, tenendo conto dell'insieme delle risorse, anche

volontarie e gratuite, impiegate in tali attività in rapporto all'insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate nelle attività di interesse generale.

Art. 5) - Associati

5.1 Il numero degli associati è illimitato, con il minimo di sette persone fisiche o tre ODV. Sono associati coloro che sottoscrivono il presente statuto e coloro che ne fanno richiesta scritta, impegnandosi a contribuire alla realizzazione degli scopi dell'Associazione. La domanda di ammissione è accolta dal Consiglio Direttivo previa valutazione delle competenze da parte dello stesso e previo versamento della quota associativa per l'anno in corso, nei modi e termini stabiliti dal Regolamento. L'ammissione decorre dalla data di versamento della quota.

Nella domanda di ammissione l'aspirante associato dichiara di accettare senza riserve lo statuto dell'Associazione ed il suo regolamento interno, di cui gli verrà consegnata copia.

Il Segretario cura l'annotazione dei nuovi associati nel libro dei soci e ne dà comunicazione agli stessi.

5.2 Avverso l'eventuale rigetto dell'istanza, che deve essere sempre motivato e comunicato all'interessato entro 15 giorni dalla data della deliberazione, è ammesso ricorso all'assemblea dei soci, entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione.

5.3 Gli associati cessano di appartenere all'Associazione per:

- dimissioni volontarie;
- mancato versamento della quota associativa annuale, entro i termini stabiliti dal regolamento;
- decesso;
- revoca deliberata dal consiglio direttivo per raggiungimento dei limiti di età, per indegnità, o per mancato rispetto delle norme statutarie o delle deliberazioni adottate dai competenti organi sociali in conformità delle norme statutarie;
- instaurazione di qualsiasi forma di rapporto di lavoro o di contenuto patrimoniale tra lo stesso e l'Associazione;

Nei casi previsti al punto 4. è ammesso ricorso all'Assemblea, la quale decide in via definitiva.

Il socio che cessa di appartenere all'Associazione dovrà riconsegnare le tessere, la divisa e ogni altro bene ricevuto in dotazione.

5.4 Tutte le prestazioni fornite dai volontari sono a titolo gratuito. Ai soci possono solo essere rimborsate dall'Associazione le spese vive effettivamente sostenute per l'attività prestata, previa documentazione ed entro limiti preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo. Ogni forma di rapporto economico con l'Associazione, derivante da lavoro dipendente o autonomo, è incompatibile con la qualità di socio.

5.5 Gli associati dovranno essere assicurati, ai sensi dell'art. 18 D. Lgs. 117/2017 e ss. mm. ii., contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile per eventuali danni cagionati a terzi dall'esercizio dell'attività medesima, nelle forme e con i limiti stabiliti dal Regolamento. L'assicurazione sarà fornita direttamente dall'Associazione o indirettamente tramite altre associazioni o enti.

Art. 6) - Diritti e obblighi degli associati

6.1 Gli associati hanno diritto di:

- partecipare alle Assemblee, votando direttamente o per delega, con il limite stabilito dall'art. 8.5 ,
- assistere come uditori senza diritto di voto alle riunioni del Consiglio Direttivo;
- accedere alle cariche associative;
- svolgere la prestazione volontaria preventivamente concordata;
- recedere dall'appartenenza all'Associazione;
- prendere visione di tutti gli atti deliberativi e dei libri sociali, previa richiesta scritta, con possibilità di ottenerne copia.

6.2 Gli associati hanno l'obbligo di:

- rispettare le norme del presente statuto, del regolamento interno e le deliberazioni adottate dagli organi associativi;

- mantenere sempre un comportamento conforme allo Statuto e al Regolamento;
- pagare la quota sociale e gli eventuali contributi nell'ammontare fissato dal Consiglio Direttivo;
- svolgere la prestazione preventivamente concordata in modo personale, spontaneo e gratuito, attenendosi in fase di impiego alle disposizioni impartite dai responsabili;
- partecipare alle attività formative propedeutiche per lo svolgimento delle attività indicate nell'art.4.

Art. 7) - Organi

7.1 Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea degli associati;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- il Vice-Presidente;
- il Tesoriere
- il Segretario

Tutte le cariche associative sono ricoperte a titolo gratuito.

Art. 8) - Assemblea degli associati

8.1 L'Assemblea è costituita da tutti gli associati.

8.2 Essa è presieduta dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice-Presidente e, in assenza di entrambi, dal membro più anziano del Consiglio Direttivo presente; è convocata dal Presidente, in via ordinaria una volta all'anno, entro fine Febbraio, ed in via straordinaria ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario, con almeno 15 giorni di preavviso, decorrenti dalla data del timbro postale se la lettera di convocazione sia stata inviata a mezzo posta, da quella di ricezione se inviata a mezzo Pec o da quella posta sulla ricevuta, nel caso in cui sia stata consegnata a mano.

8.3 La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno un decimo degli associati. In tal caso il Presidente deve provvedere alla convocazione entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta e l'Assemblea deve essere tenuta entro trenta giorni dalla convocazione.

8.4 In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno degli associati, presenti personalmente o per delega da conferirsi ad altro associato. In seconda convocazione è regolarmente costituita con la presenza di un quarto degli associati, personalmente o per delega.

8.5 Ciascun associato dispone di un solo voto e non può essere portatore di più di una delega.

8.6 Le deliberazioni dell'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, sono adottate a maggioranza semplice dei presenti e rappresentati, fatto salvo quanto previsto dai successivi articoli 20 e 21.

8.7 L'Assemblea ordinaria indirizza tutta l'attività dell'Associazione ed ha i seguenti compiti:

- eleggere i membri del Consiglio Direttivo;
- approvare il programma di attività proposto dal Consiglio Direttivo;
- approvare il bilancio preventivo e consuntivo, nonché la relazione di missione ai sensi dell'art.13 del D. Lgs. 117/17;
- deliberare su tutti gli altri oggetti sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo ed attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza;
- deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti;
- approvare l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- deliberare sull'esclusione dei soci, nei modi e nei termini stabiliti dall'art.5.

8.8 L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello Statuto Sociale, sulla revoca dei componenti degli organi sociali, sull'azione di responsabilità nei loro confronti, sullo scioglimento anticipato dell'Associazione, nonché sulle questioni sottoposte ai sensi dell'art. 8.2 e nelle ipotesi previste dagli artt. 8.2.

8.3, 14, 20 e 21. Delibera inoltre negli altri casi stabiliti dalla legge ed in particolare in quelli stabiliti dall'art. 25 del Codice del Terzo Settore (D. Lgs. 117/17)

Art. 9) - Consiglio Direttivo

9.1 Il primo Consiglio Direttivo è nominato con l'Atto Costitutivo ed in seguito è eletto dall'Assemblea degli associati; è composto da cinque membri che rimangono in carica tre anni e sono rieleggibili. Possono fare parte del Consiglio Direttivo esclusivamente gli associati. Si applica l'articolo 2382 del codice civile.

I membri del Consiglio Direttivo eletti hanno diritto ad un solo voto. Non è ammesso il voto per delega o per corrispondenza.

9.2 Il Consiglio Direttivo si riunisce su convocazione scritta del Presidente, salvo impedimenti a causa di forza maggiore, almeno dieci volte in un anno e quando ne facciano richiesta almeno due componenti. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.

9.3 Perché la convocazione sia valida occorre un preavviso di almeno 8 giorni, decorrenti dalla data del timbro postale o da quella posta sulla ricevuta nel caso in cui la lettera di convocazione sia stata consegnata a mano. Nel caso in cui la convocazione sia effettuata via e-mail è sufficiente un preavviso di 4 giorni. In casi di particolare urgenza, è ammessa la convocazione telefonica o via fax o e-mail, con un preavviso di 12 ore.

9.4 Il Consiglio è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei membri e delibera a maggioranza semplice dei presenti.

9.5 Il Consiglio Direttivo ha i seguenti compiti:

- fissare le norme per il funzionamento dell'Associazione;
- curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- apportare le eventuali modifiche al regolamento, con delibera assunta a maggioranza dei suoi componenti;
- sottoporre all'approvazione dell'Assemblea i bilanci preventivo e consuntivo annuali;

- determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'Assemblea, promuovendone e coordinandone l'attività e autorizzandone la spesa;
- eleggere il Presidente;
- eleggere il Vice-Presidente;
- nominare il Segretario, il Tesoriere e gli eventuali coordinatori di settore, anche esterni al Consiglio Direttivo, purché siano soci;
- accogliere o rigettare le domande degli aspiranti associati;
- ratificare nella prima seduta successiva, i provvedimenti di propria competenza adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza;
- provvedere agli affari di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano spettanti all'Assemblea dei soci;
- deliberare in ordine all'assunzione di personale, nel rispetto dei limiti di legge;
- proporre all'Assemblea il conferimento di onorificenze e/o di cariche onorifiche a soci o a terzi che abbiano acquisito particolari benemerienze nelle attività proprie dell'Associazione. Ai non soci a favore dei quali è deliberato tale conferimento non spettano i diritti di voto e di eleggibilità.

9.6 La mancata partecipazione del consigliere a cinque sedute consecutive del Consiglio Direttivo obbliga il Consiglio stesso a deliberare circa la sua permanenza nella carica.

9.7 A sostituire il componente del Consiglio Direttivo che per qualsiasi motivo venisse a mancare, sarà il primo dei non eletti, e così di seguito. Qualora si esaurisca l'elenco dei non eletti, si dovrà procedere a nuova elezione del Consiglio Direttivo.

9.8 I verbali di ogni adunanza del Consiglio Direttivo, redatti a cura del Segretario e sottoscritto dallo stesso e da chi ha presieduto l'adunanza, vengono conservati agli atti presso la sede.

9.9 Nessun compenso di nessun genere è dovuto ai membri del Consiglio Direttivo per l'attività svolta a favore dell'Associazione, salvo il rimborso delle spese ai sensi dell'art. 5.4.

9.10 Il potere di rappresentanza attribuito dal presente Statuto è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si provi che i terzi ne erano a conoscenza.

9.11 L'obbligatorietà dell'iscrizione delle limitazioni del potere di rappresentanza di cui al comma 9.10 avrà efficacia a partire dall'operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore.

Art. 10) - Presidente

10.1 Il Presidente, che è anche Presidente dell'Assemblea degli associati e del Consiglio Direttivo, è eletto da quest'ultimo nel suo seno a maggioranza di voti.

10.2 Esso cessa dalla carica secondo le norme degli articoli 8.8 e 16 e qualora non ottemperi a quanto disposto negli articoli 8, comma 3 e 9, comma 2.

10.3 Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti di terzi e in giudizio.

10.4 In caso di necessità e di urgenza assume i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.

10.5 Trasmette alla segreteria ogni documento, lettera o quant'altro da lui sottoscritto entro 10 giorni dalla redazione.

10.6 In caso di assenza, di impedimento o di cessazione le relative funzioni sono svolte dal Vice-Presidente.

Art. 11) - Vice-Presidente

11.1 Il Vice-Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo nel suo seno a maggioranza di voti.

11.2 Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza, impedimento o cessazione, in tutte le funzioni allo stesso attribuite.

Art. 12) – Segretario

12.1 Il Segretario, nominato dal Consiglio Direttivo, coadiuva il Presidente nello svolgimento delle sue funzioni ed ha i seguenti compiti:

- provvede alla tenuta ed all'aggiornamento del "registro dei soci", del registro dei soci assicurati di cui all'art. 5 del Regolamento e di altri elenchi o registri previsti dalla legge;
- Provvede alla tenuta ed all'aggiornamento del "rapporto annuale delle attività"
- Provvede a tenere aggiornato "l'inventario dei beni associativi" congiuntamente al Tesoriere;
- provvede al disbrigo della corrispondenza e la trasmette agli organi sociali per propria competenza;
- è responsabile della redazione, della conservazione e della divulgazione dei verbali delle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo, nonché della corrispondenza inviata e ricevuta;
- cura la tempestività delle convocazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo, effettuate dal Presidente ai sensi dell'art. 8.2.

Art. 13) – Tesoriere

13.1 Al Tesoriere sono affidate le competenze amministrative e contabili dell'Associazione.

Sotto la propria responsabilità:

- predisporre lo schema del progetto di bilancio preventivo, che sottopone al Consiglio Direttivo entro il mese di Ottobre, e del bilancio consuntivo, che sottopone al Consiglio Direttivo entro il mese di Gennaio;
- provvede alla tenuta dei registri e della contabilità dell'Associazione nonché alla conservazione della documentazione relativa, con l'indicazione nominativa dei soggetti eroganti;
- provvede alla riscossione delle entrate, rilasciandone ricevuta, ed al pagamento delle spese;
- provvede a tenere aggiornato "l'inventario dei beni associativi" congiuntamente al Segretario.

Art. 14) - Controversie

14.1 Qualsiasi controversia dovesse sorgere per l'interpretazione ed esecuzione del presente Statuto, tra gli organi, tra essi e i soci ovvero tra i soci, deve essere devoluta alla determinazione inappellabile dell'Assemblea Straordinaria, che per tale scopo è regolarmente costituita con la presenza della maggioranza dei soci e delibera a maggioranza dei presenti.

La determinazione dell'Assemblea avrà l'efficacia di un accordo direttamente raggiunto tra le parti.

14.2 Le decisioni dell'Assemblea dovranno essere notificate all'interessato, a cura del Segretario, in forma scritta attraverso mail certificata o raccomandata in piego di ritorno ed il verbale dovrà essere trasmesso al Consiglio Direttivo, in persona del Presidente, nonché agli organi interessati dalla delibera.

Art. 15) - Coordinatore di settore

15.1 In relazione al numero degli associati ed alle attività che intende espletare, l'Associazione può articolarsi in più settori d'intervento stabiliti con deliberazione del Consiglio Direttivo, il quale stabilirà anche il nominativo del coordinatore di tale settore.

15.2 Il Coordinatore di settore ha la responsabilità operativa e gestionale del settore a lui affidato, ivi compresi gli eventuali materiali di pertinenza del settore stesso e risponde direttamente al Consiglio Direttivo che lo ha nominato.

Art. 16) - Gratuità e durata delle cariche

16.1 Tutte le cariche sociali sono gratuite e hanno la durata di tre anni.

16.2 Le sostituzioni e le cooptazioni effettuate nel corso del triennio decadono allo scadere del triennio medesimo.

Art. 17) - Bilanci

17.1 L'esercizio finanziario ha inizio il 1° Gennaio e si chiude il 31 Dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio finanziario devono essere redatti, a cura del Tesoriere, i bilanci consuntivo e preventivo, ai sensi degli artt. 13 e 14 del D. Lgs. 117/17, da depositare presso la sede sociale, a disposizione dei soci, cinque giorni consecutivi prima della data stabilita per l'Assemblea ordinaria annuale, unitamente alla relazione sulla gestione.

I bilanci saranno sottoposti all'approvazione dell'Assemblea che deciderà a maggioranza di voti.

17.2 Dal bilancio consuntivo devono risultare tutti i movimenti contabili di entrata ed uscita.

17.3 Gli eventuali utili o avanzi di gestione, così come le componenti patrimoniali con essi conseguiti, non potranno essere distribuiti neppure in modo indiretto, ma dovranno essere devoluti in attività, impianti,

attrezzature ed incrementi patrimoniali dell'Associazione stessa, a favore di attività istituzionali statutariamente previste ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

E' fatto divieto di distribuire anche in forme indirette, gli eventuali utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate dell'Associazione a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art. 18) - Risorse economiche

18.1 L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività da:

- quote associative e contributi degli associati;
- contributi dei privati;
- contributi di altre Associazioni e Fondazioni;
- contributi della Presidenza Nazionale, Regionale e Provinciale dei Collegi dei Geometri;
- contributi dello Stato, di Enti e di Istituzioni pubbliche;
- contributi di organismi internazionali;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rimborsi derivanti da convenzioni;
- attività di raccolta fondi ai sensi dell'art.7 del D. Lgs. 117/17;
- attività diverse di cui all'art.4 del presente Statuto e dell'art. 6 del D. Lgs. 117/17, nonché delle future norme o direttive che verranno emanate in materia;
- rendite di beni mobili o immobili pervenuti all'Associazione a qualunque titolo.

18.2 I fondi sono depositati presso l'Istituto di credito stabilito dal Consiglio Direttivo.

Art. 19) - Quota sociale

19.1 La quota associativa a carico degli associati è fissata dal Consiglio Direttivo. Essa è annuale, non rimborsabile in caso di recesso o di perdita della qualità di associato.

19.2 Gli associati che non sono in regola con il pagamento delle quote sociali, secondo quanto stabilito dal Regolamento, sono soggetti alle limitazioni ivi stabilite. Essi non sono elettori e non possono essere eletti alle cariche sociali.

Art. 20) - Modifica allo statuto

Le proposte di modifica allo statuto sono presentate all'Assemblea, dal Consiglio Direttivo o da almeno un terzo degli associati. Le relative deliberazioni sono approvate dall'Assemblea con il voto favorevole della maggioranza assoluta degli iscritti, salvo che si tratti di modifiche imposte dalla legge; in tale caso la modifica verrà deliberata con la maggioranza di cui all'art.8.6.

Art. 21) - Scioglimento

21.1 Lo scioglimento dell'Associazione avviene per delibera dell'Assemblea, con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati. L'Assemblea provvederà a nominare un liquidatore, scelto tra i soci presenti in assemblea, e delibererà in ordine alla devoluzione del patrimonio, nel rispetto del comma seguente.

21.2 Ai sensi dell'art. 9 del D. Lgs. 3/7/2017 n.117 il patrimonio residuo sarà devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1, del predetto D. Lgs. 117/2017, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

Art. 22) - Norma di rinvio

Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle disposizioni del d.lgs. 3.7.2017 n.117, nonché successive modifiche ed integrazioni e, in quanto compatibili, alle vigenti disposizioni in materia di associazione previste dal Codice Civile e da altre leggi.

Il presente statuto è esente da imposta di bollo e di registro ai sensi dell'art. 82 D. Lgs. 117/2017 e dell'art. 26 D. Lgs. 105/2018.

LOGO DELL'ASSOCIAZIONE
"PROTEZIONE CIVILE GEOMETRI ASTI - O.D.V."
abbreviabile in **"PROGEO ASTI"**

ALTO

